

Votazione popolare del 12 marzo 1995

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota ?

Articolo costituzionale sull'agricoltura

La nostra agricoltura deve svilupparsi in modo dinamico e fornire a prezzi accessibili prestazioni rispettose dell'ambiente e della vita animale. Consiglio federale e Parlamento intendono sancire questo principio in un nuovo articolo costituzionale. L'agricoltura ne uscirà rafforzata per affrontare le sfide future.

Spiegazioni: p. 2-9

Testo in votazione: p. 6

Modificazione del decreto sull'economia lattiera

La revisione del decreto sull'economia lattiera mira a rendere più flessibile il rigido sistema dei contingentamenti lattieri. La maggior libertà d'azione di cui usufruiranno i produttori di latte permetterà loro di produrre a prezzi più vantaggiosi. Contro questa revisione è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni: p. 11-15

Testo in votazione: p. 26-29

Modificazione della legge sull'agricoltura

Gli agricoltori devono promuovere maggiormente i loro prodotti mediante misure di sostegno, tra cui la pubblicità mirata. La modificazione della legge (contributi di solidarietà) vuole fare in modo che questi sforzi siano sostenuti finanziariamente da tutti coloro che ne traggono beneficio. Contro questa revisione è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni: p. 17-21

Testo in votazione: p. 30-31

Freno alle spese

Le decisioni delle Camere federali in merito ad ogni nuova spesa di rilievo dovranno essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio nazionale e da quella dei membri del Consiglio degli Stati e non più, come finora, dalla maggioranza dei membri votanti. Consiglio federale e Parlamento vogliono sancire questo principio nella Costituzione per manifestare la loro volontà di risparmio.

Spiegazioni: p. 23-25

Testo in votazione: p. 22



Tre oggetti, un medesimo obiettivo

Il 12 marzo 1995 saremo chiamati a pronunciarcisi su tre oggetti concernenti l'agricoltura, che pur essendo posti in votazione separatamente, sono tra loro strettamente legati.

– **Primo oggetto: articolo costituzionale sull'agricoltura.** Il nuovo articolo costituzionale crea le condizioni per adeguare la nostra agricoltura ai bisogni dell'ecologia e del mercato. Si tratta del controprogetto all'iniziativa popolare dell'Unione svizzera dei contadini «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente», che è stata ritirata a favore del controprogetto.

– **Secondo oggetto: modificazione del decreto sull'economia lattiera.** Questa modificazione permette di trasferire i

contingenti lattieri, accrescendo la libertà imprenditoriale e riducendo i costi di produzione del latte.

– **Terzo oggetto: modificazione della legge sull'agricoltura.** Questa modificazione offre la possibilità di riscuotere contributi di solidarietà presso tutti i contadini a favore di misure che giovino all'intera agricoltura (adeguamento della produzione e promozione delle vendite).

I tre oggetti sono in sintonia con la concezione elaborata da Consiglio federale e Parlamento per rendere l'agricoltura capace di rispondere alle sfide future, conciliando l'efficacia e gli imperativi dell'ecologia con il benessere degli animali.

La prima domanda che figura sulla scheda è la seguente:

– **Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale del 7 ottobre 1994 all'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente»?**

Il Consiglio nazionale ha approvato questo articolo costituzionale con 118 voti contro 56; il Consiglio degli Stati all'unanimità.

La seconda domanda ha il seguente tenore:

– **Volete accettare la modificazione del 18 marzo 1994 del decreto sull'economia lattiera 1988?**

Il Consiglio nazionale ha approvato questo articolo con 111 voti contro 46; il Consiglio degli Stati all'unanimità.

La terza domanda è la seguente:

– **Volete accettare la modificazione dell'8 ottobre 1993 della legge sull'agricoltura (contributi di solidarietà)?**

Il Consiglio nazionale ha approvato questa modifica con 93 voti contro 34; il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 4.

La politica agricola ad una svolta

La politica agricola del nostro Paese è in una fase di profonde riforme, divenute inderogabili dopo 40 anni di ampio sostegno e protezione da parte dello Stato. La popolazione si aspetta che i contadini assicurino oggi non solo l'approvvigionamento in tempi normali e di crisi, ma provvedano anche al mantenimento del paesaggio rurale. Guarda inoltre con spirito critico alla provenienza dei generi alimentari, ai modi in cui sono prodotti e alle ripercussioni ecologiche dell'attività agricola. D'altra parte, la nostra agricoltura deve adeguarsi alle nuove regole del commercio mondiale e affrontare una concorrenza internazionale sempre più agguerrita.

Senza protezioni doganali e senza uno Stato che garantisca i prezzi e lo smercio dei prodotti, i nostri agricoltori non sarebbero stati in grado di resistere fino ad ora alla concorrenza estera. La Confederazione ha adottato tali misure per conservare in Svizzera un ceto rurale forte, nonostante condizioni geografiche e climatiche difficili e un alto livello dei costi. Con la riforma della politica agraria avviata tre anni fa, questo obiettivo rimane, ma cambiano i mezzi. I prezzi saranno determinati maggiormente dal mercato, rendendo i nostri prodotti più competitivi sul piano internazionale. A complemento del ricavato della vendita sul mercato, gli agricoltori beneficeranno di pagamenti federali diretti. Questi contributi rappresentano una giusta retribuzione delle molteplici prestazioni fornite dai nostri contadini in favore della collettività.



Primo oggetto:

Articolo costituzionale sull'agricoltura

L'essenziale in breve

L'agricoltura ci riguarda tutti

Cosa sarebbe il nostro Paese senza i contadini? Essi producono beni alimentari indispensabili e assicurano l'approvvigionamento anche in periodi di crisi. Nel medesimo tempo, curano e modellano il paesaggio, contribuendo in modo essenziale a rendere attrattivo il nostro Paese. L'agricoltura svolge compiti essenziali, nell'interesse di tutti noi. È dunque sorprendente che la Costituzione non ne definisca la funzione e i compiti. Questa lacuna dev'essere colmata.

Per un'agricoltura ecologica e dinamica

Il nuovo articolo costituzionale getta le basi per un'agricoltura ecologica e dinamica. Dà una chiara definizione delle sue molteplici mansioni, riconoscendone l'importanza per la società. Affida inoltre ai contadini l'incarico di curare e preservare l'ambiente, come base vitale per noi e per le generazioni future.

Controprogetto all'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare dell'Unione svizzera dei contadini, depositata nel 1990 con più di 260 000 firme, persegue obiettivi analoghi. È stata lanciata soprattutto a causa dell'inquietudine dei contadini dinanzi ai rapidi mutamenti nel settore agricolo. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno presentato il controprogetto sul quale siamo chiamati a votare, che ha portato al ritiro dell'iniziativa.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Il nuovo articolo fornisce ai nostri contadini una base costituzionale moderna, aperta al progresso, che permetterà loro di affrontare le sfide del futuro. Accettandolo, i cittadini attribuiscono all'agricoltura compiti precisi, riconoscendone l'importanza per la collettività. Manifestano inoltre la loro solidarietà con un ceto contadino efficiente, rispettoso dell'ambiente e degli animali.

Testo in votazione

Articolo costituzionale sull'agricoltura

(Controprogetto dell'Assemblea federale*)

Decreto federale del 7 ottobre 1994

Art. 31^{bis} cpv. 3 lett. b

Abrogato

Art. 31^{octies}

¹ La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, attraverso una produzione rispettosa dell'ambiente e orientata secondo le possibilità di assorbimento del mercato, contribuisca sostanzialmente:

- a. a un sicuro approvvigionamento della popolazione;
- b. all'utilizzazione durevole delle basi vitali naturali;
- c. alla protezione del paesaggio rurale;
- d. all'occupazione decentralizzata del territorio.

² A complemento delle misure di cooperazione che si possono ragionevolmente esigere da parte dell'agricoltura stessa, la Confederazione, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, prende misure per promuovere le aziende contadine che si dedicano alla coltivazione del suolo. I suoi compiti e competenze sono in particolare i seguenti:

- a. può incoraggiare la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e accordare contributi agli investimenti;
- b. può emanare disposizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a convenzioni relative alla cooperazione;
- c. può emanare prescrizioni in modo da consolidare la proprietà fondiaria agricola;
- d. completa il reddito contadino con pagamenti diretti che remunerino equamente le prestazioni fornite;
- e. promuove mediante incentivi economici le forme di produzione particolarmente prossime alla natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale.

³ Essa impiega a tal fine crediti a destinazione vincolata in ambito agricolo, nonché risorse generali della Confederazione.

Art. 32 cpv. 1 primo periodo

¹ Le disposizioni previste negli articoli 31^{bis}, 31^{ter} capoverso 2, 31^{quater}, 31^{quinquies} e 31^{octies} capoverso 2 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di decreti federali per i quali può essere domandata la votazione popolare. ...

**Si tratta del controprogetto del Parlamento all'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente», che è stata ritirata in favore del testo riportato sopra.*

L'art. 31^{bis} cpv. 3 lett. b, che dev'essere abrogato, ha il tenore seguente: (Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni :)... «b. per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l'efficienza dell'agricoltura e consolidare la proprietà agricola.»

Che cosa apporta il nuovo articolo?

Compiti dell'agricoltura

In virtù del nuovo disposto costituzionale, l'agricoltura dovrà produrre secondo metodi rispettosi dell'ambiente e conformi al mercato. In sostanza, le sue funzioni sono le seguenti:

– Assicurare l'approvvigionamento della popolazione

La produzione di beni alimentari sani e di qualità rimane una funzione primaria. L'agricoltura non deve solamente contribuire in maniera essenziale all'approvvigionamento del Paese, ma deve anche essere in grado di mantenere e addirittura accrescere la produzione in tempi di crisi.

– Utilizzazione durevole delle basi vitali naturali

I contadini devono impiegare le risorse naturali in modo «durevole», ossia senza causarne l'esaurimento e senza recare danno all'ambiente. Un'agricoltura rispettosa delle esigenze ecologiche dev'essere in grado di gestire le risorse in modo da preservare le basi naturali vitali per le generazioni future.

– Protezione del paesaggio rurale

Con la loro attività i contadini contribuiscono in maniera determinante alla protezione del paesaggio rurale, che ha un valore inestimabile anche per la promozione del turismo.

– Occupazione decentralizzata del territorio

L'attività economica deve essere promossa e conservata anche fuori dei centri urbani. Il mantenimento di un ceto contadino forte impedisce lo spopolamento delle zone rurali, soprattutto nelle regioni in cui l'economia è minacciata, e contribuisce a mantenere l'equilibrio fra le differenti regioni del Paese.

Sostegno da parte della Confederazione

Tutte queste prestazioni in favore della collettività non possono essere finanziate unicamente con il ricavato della vendita dei prodotti agricoli. La Confederazione deve quindi continuare a sostenere l'agricoltura, completando le misure che devono adottare i contadini stessi. A tal fine, dovrà per esempio approntare incentivi per metodi di produzione particolarmente rispettosi della natura e compensare equamente con pagamenti diretti le prestazioni dei contadini non remunerate dal mercato.

Finanziamento

Per finanziare queste misure d'incoraggiamento, la Confederazione impiegherà le entrate provenienti dall'agricoltura stessa (in particolare dai dazi sulle importazioni e dalle tasse versate dai produttori) e potrà far capo alle proprie risorse generali.

Parere del Consiglio federale

Per la prima volta le funzioni dell'agricoltura e le misure concrete per promuoverla saranno sancite nella Costituzione federale. Il nuovo articolo non riguarda unicamente l'approvvigionamento del Paese in quanto compito affidato ai contadini, ma anche altre importanti mansioni quali l'impiego parsimonioso delle risorse, la protezione del paesaggio e il contributo per un'occupazione decentralizzata del territorio. Il Consiglio federale è favorevole alla nuova disposizione in particolare per le seguenti ragioni:

Base solida per la futura politica agricola

Nonostante la sua importanza, l'agricoltura è menzionata solo marginalmente nella Costituzione federale. Quest'ultima afferma che la Confederazione ha il diritto, nell'interesse generale e «delegando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria», di emanare disposizioni anche in favore dell'agricoltura. La soluzione proposta ha il pregio di illustrare in un unico articolo le prestazioni importanti dell'agricoltura. Viene in tal modo creata una solida base per il proseguimento della riforma in atto della politica agricola.

Per un'agricoltura competitiva

L'orientamento della nuova politica agricola rifugge da garanzie di prezzo e di smercio dei prodotti, privilegiando i pagamenti diretti mirati. I contadini devono liberarsi dai vincoli statali per agire da veri e propri imprenditori.

Ovviamente sono tenuti a rispettare le regole della protezione dell'ambiente e degli animali. L'articolo costituzionale proposto aiuta i nostri contadini su questa nuova strada. In vista dell'entrata in vigore del nuovo Accordo GATT, le riforme interne renderanno l'agricoltura svizzera più competitiva a livello internazionale. I consumatori beneficeranno di prezzi più vantaggiosi delle derrate alimentari.

Esigenza di flessibilità

Da una agricoltura moderna ci si attende una costante capacità di adeguamento alle condizioni economiche. Essa deve orientare la sua produzione tenendo conto in modo coerente delle possibilità di smercio esistenti in Svizzera e all'estero. Il nuovo articolo costituzionale permette alla Confederazione di intervenire nel caso in cui gli sforzi individuali dei contadini si dimostrino insufficienti o siano minacciati gli interessi generali dello Stato e della società.

Adeguate remunerazione delle prestazioni

Nel nuovo articolo costituzionale si riconosce che, sopprimendo il sostegno dei prezzi, il ricavato della vendita dei prodotti agricoli non sarà sufficiente per remunerare le prestazioni dei contadini. La nuova soluzione assicura pertanto il versamento di pagamenti diretti. Questi dovrebbero remunerare adeguatamente le molteplici prestazioni in favore della collettività e fungere da stimolo per un comportamento rispettoso della natura e della vita animale. Nonostante i prezzi più bassi, i contadini potranno operare con forme di produzione più ecologiche. Il nuovo articolo costituzionale tiene quindi conto delle preoccupazioni giustificate riguardo al mantenimento delle nostre basi vitali naturali.

Le deliberazioni in Parlamento

Con l'introduzione di uno speciale articolo sull'agricoltura, le Camere federali hanno voluto riconoscere l'importanza del ceto rurale per la nostra società. Nel corso delle deliberazioni taluni parlamentari hanno chiesto che si tenessero in considerazione gli aspetti politico-finanziari. Il Parlamento ha quindi completato l'articolo costituzionale con una disposizione in questo senso. Una minoranza riteneva inoltre che questo articolo fosse troppo poco incisivo in ambito ecologico e chiedeva di subordinare l'aiuto all'agricoltura a criteri ecologici supplementari. La maggioranza del Parlamento è tuttavia dell'avviso che il nuovo articolo costituzionale sia equilibrato e soddisfi pienamente le esigenze ecologiche, economiche e sociali di una società moderna.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo articolo costituzionale sull'agricoltura.



Secondo oggetto:

Modificazione del decreto sull'economia lattiera

L'essenziale in breve

Il latte: prodotto d'importanza fondamentale

Il latte è il prodotto più importante dell'agricoltura svizzera e riveste un ruolo fondamentale nella politica agricola. Da esso i contadini ricavano circa un terzo del loro reddito. È un prodotto agricolo che rispecchia le caratteristiche naturali della Svizzera e possiede i requisiti per sostenere la concorrenza in Svizzera e all'estero.

Più flessibilità per un sistema valido

A metà degli anni Settanta, in seguito al forte aumento della produzione di latte era stato necessario ricorrere a misure di contingentamento. Per ogni azienda venne di conseguenza fissata una quantità massima di latte. Questo provvedimento si è rivelato efficace perché ha consentito di limitare la quantità di latte prodotto. Per questa ragione, il sistema del contingentamento non viene oggi contestato. Il suo punto debole è tuttavia la mancanza di flessibilità, in quanto i rigidi contingentamenti applicati alla produzione impediscono alle aziende di svilupparsi. La revisione del decreto sull'economia lattiera rimedia a questo svantaggio poiché permette ai contadini di trasferire i loro contingentamenti ad altri contadini.

Perché un referendum?

Il comitato di referendum ritiene che il trasferimento di contingentamenti lattieri possa sfavorire i piccoli contadini, i contadini di montagna e quelli che applicano metodi biologici. Inoltre teme che questa innovazione non favorisca un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e degli animali e comporti un nuovo aumento della produzione di latte.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento sono favorevoli alla revisione. Essa offre l'opportunità ai nostri contadini di adeguarsi alle esigenze del mercato, dell'ecologia e della protezione degli animali. Condizioni quadro chiare che regolano il trasferimento dei contingentamenti lattieri bloccano sul nascere sviluppi indesiderati quali la speculazione o le cosiddette fabbriche di animali. La presente revisione consente inoltre un adeguamento delle prescrizioni di qualità alle norme europee ed è quindi un presupposto necessario per l'esportazione dei latticini svizzeri.

Che cosa apporta la revisione ?

L'elemento chiave della revisione è la possibilità di trasferire i contingenti mediante vendita o locazione. Numerose condizioni assicurano che le regioni dai redditi modesti non vengano sfavorite. Inoltre non vi saranno fabbriche di animali, né speculazioni e la quantità globale di latte rimarrà limitata. Il trasferimento potrà aver luogo in particolare alle condizioni seguenti:

- I contadini della pianura non possono comprare o locare contingenti delle zone di montagna.
- I contingenti propri o acquistati non possono superare la quantità massima di latte per ettaro di suolo agricolo. Le aziende che non hanno una superficie di foraggiamento sufficiente (fabbriche di animali) non possono pertanto comprare contingenti di latte.
- Il Consiglio federale può decidere che un contingente comprato possa essere rivenduto solo dopo un certo tempo.
- Il Consiglio federale potrà escludere dal trasferimento i contingenti inutilizzati.
- Il Consiglio federale ha la possibilità di prelevare una parte dei contingenti trasferiti, limitando in tal modo la quantità globale di latte.

La revisione apporta anche altre innovazioni. Per le esportazioni svizzere è molto importante che il nostro sistema di garanzia della qualità del latte e dei latticini sia armonizzato con le norme europee.

Un vantaggio per tutti: un esempio

Un contadino deve prendere un'importante decisione: dovrebbe ristrutturare la stalla per conformarsi alle prescrizioni in materia di protezione degli animali. Riflettendo, giunge alla conclusione che gli converrebbe vendere il proprio contingente al vicino, che già possiede una stalla moderna e conforme alle prescrizioni.

I due contadini trovano rapidamente un accordo. Il primo utilizza il ricavato della vendita per convertire la sua azienda alla coltivazione biologica, mentre il secondo può sfruttare meglio le potenzialità della sua azienda grazie alla quantità supplementare di latte. Nonostante le spese d'acquisto del contingente, egli produce ora il latte a costi minori.

Questo esempio, uno fra tanti, sottolinea l'importanza del trasferimento dei contingenti.

Argomenti del comitato di referendum

Il comitato referendario fa valere i seguenti argomenti:

«Industrializzazione dell'agricoltura. Il decreto sull'economia lattiera autorizza il commercio di contingenti lattieri, senza però offrire garanzie per una gestione ecologica e un allevamento rispettoso dell'animale! Il commercio di contingenti porta all'industrializzazione dell'economia lattiera, con gravi conseguenze per contadini, consumatori e contribuenti, animali e ambiente.

Mucche: dalla fattoria alla fabbrica. Il commercio di contingenti lattieri non accompagnato da condizioni per il rispetto dell'ambiente e degli animali induce a concentrare la produzione di latte in grandi aziende che applicano tecnologie moderne. Su molte mucche incombe un destino simile a quello riservato oggi alla maggior parte delle galline e dei maiali, allevati in fabbriche e non nell'ambiente naturale della fattoria.

Nuova sovrapproduzione e miliardi di franchi di sovvenzioni. La concentrazione della produzione di latte porta ad una maggiore utilizzazione di foraggio concentrato d'importazione. La quantità di latte continuerebbe a crescere e le eccedenze dovrebbero essere sovvenzionate dalle imposte.

Il latte, un prodotto naturale minacciato. Le mucche custodite nelle fattorie in condizioni consone alla loro specie trasformano erba e fieno in un prodotto naturale, il latte. Per contro, metodi di produzione industriali accompagnati da tecnologie genetiche, ormoni e antibiotici danneggiano l'immagine del latte e dei latticini svizzeri.

Enormi svantaggi per i piccoli contadini, i contadini di montagna e l'agricoltura biologica. Se la ripartizione dei contingenti verrà fatta dipendere dai prezzi offerti dai grandi e ricchi produttori, i contadini di montagna con reddito modesto, gli agricoltori che producono secondo metodi biologici e le aziende più piccole non avranno alcuna possibilità di acquisire contingenti supplementari. I contribuenti non possono accettare che i pagamenti diretti vengano impiegati per acquistare contingenti troppo costosi.

Per queste ragioni le organizzazioni dei piccoli contadini, degli agricoltori che producono secondo metodi biologici e degli allevatori di animali all'aperto vi raccomandano di votare NO al nuovo decreto sull'economia lattiera!»

Parere del Consiglio federale

La revisione del decreto federale sull'economia lattiera è necessaria e ragionevole. Per mantenere le possibilità di smercio dei latticini in Svizzera e all'estero, i costi di produzione vanno diminuiti. Il trasferimento dei contingenti è uno strumento utile a tale scopo. La presente revisione garantisce pure un'elevata qualità del latte, fattore di grande importanza. Il Consiglio federale è favorevole alla modificazione soprattutto per i seguenti motivi:

Riduzione dei costi, latte meno caro

Con la revisione del decreto sull'economia lattiera, lo Stato intende allentare la sua influenza sulla produzione di latte, consentendo il trasferimento di contingenti. I contadini potranno adeguare la produzione alle potenzialità della loro azienda senza troppe lungaggini burocratiche. I costi diminuiranno, a vantaggio di consumatori e contribuenti.

Nessuna fabbrica di animali

Il commercio di contingenti sottostà a regole precise. Efficaci disposizioni permettono al Consiglio federale di prevenire sviluppi indesiderati. Non sorgono fabbriche di animali, né vi sarà un'industrializzazione dell'agricoltura. Al contrario, la revisione favorisce la produzione del latte in aziende agricole con sufficienti risorse foraggiere proprie.

Salvaguardia della produzione di latte nella zona di montagna

La modificazione del decreto sull'economia lattiera intende impedire il temuto trasferimento dei contingenti lattieri dalla zona di montagna alla pianura. I contadini di pianura non potranno infatti acquisire contingenti delle zone montane. Il Consiglio federale può inoltre decidere che i contingenti siano trasferibili soltanto all'interno di determinate regioni. Continuerà così ad essere garantita la protezione delle regioni sfavorite.

Protezione garantita per gli animali e l'ambiente

Il trasferimento di contingenti sottostà ovviamente alle vigenti disposizioni in materia di protezione degli animali, dell'ambiente e delle acque. I timori a questo riguardo espressi dal comitato referendario sono ingiustificati, in quanto la revisione favorisce la custodia delle mucche in stalle più confacenti.

Garanzia di qualità per un prodotto naturale quale il latte

Le nuove disposizioni rappresentano la base per un migliore sistema di garanzia della qualità del latte e dei latticini. Senza questo miglioramento non potremo continuare ad esportare nei Paesi dell'UE. Questo sistema, che nessuno contesta, è dunque una condizione necessaria per accedere ai mercati europei. Tenendoci in disparte, pregiudicheremo le nostre esportazioni. Inoltre, il nuovo sistema consentirà di lottare più incisivamente contro l'impiego abusivo di ormoni o antibiotici.

Vantaggi anche per la Confederazione

La limitazione della quantità globale di latte rimarrà in vigore. Non è vero che il commercio dei contingenti favorirà un nuovo aumento della produzione di latte, accompagnato da una crescita massiccia dei costi per lo Stato. Al contrario, il Consiglio federale potrà prelevare parti dei contingenti trasferiti, limitando ulteriormente la quantità di latte e riducendo i costi.

Per queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione del decreto federale sull'economia lattiera.



Terzo oggetto:

Modificazione della legge sull'agricoltura (contributi di solidarietà)

L'essenziale in breve

Il mutuo soccorso tra contadini si fonda sulla solidarietà

Gran parte della legislazione sull'agricoltura mira ad un equilibrio tra domanda e offerta dei prodotti agricoli. In futuro, i contadini e le organizzazioni che li rappresentano devono partecipare più attivamente a questo compito. I provvedimenti di mutuo soccorso sono importanti, poiché consentono, ad esempio, di attuare una promozione mirata e di adeguare meglio la produzione alle possibilità di smercio. Il finanziamento di questo mutuo soccorso presuppone la solidarietà di tutti gli interessati. I contadini, che traggono profitto dagli sforzi compiuti dalle organizzazioni attive nel loro settore senza però finanziarli, saranno tenuti al pagamento di contributi di solidarietà.

Condizioni quadro rigorose

La riscossione di contributi di solidarietà da parte di organizzazioni settoriali è possibile soltanto in un quadro ben preciso. Un'organizzazione può prelevare simili contributi se ad essa sono affiliati più dei due terzi dei produttori di un dato settore (ad es. produzione di carne). Le risorse in tal modo raccolte possono essere impiegate solo per misure a vantaggio di tutti i produttori.

Perché un referendum?

Secondo il comitato referendario, la solidarietà deve rimanere volontaria. Infatti, non è giusto che taluni agricoltori debbano pagare per misure che non hanno voluto e che sono state decise da organizzazioni a cui non sono affiliati. Gli oppositori temono che i contributi di solidarietà portino ad un sovvenzionamento occulto delle associazioni agricole.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento sono convinti che per garantire la solidarietà tra gli agricoltori sia necessaria una base legale. Con la liberalizzazione dei mercati agricoli, i prodotti svizzeri hanno bisogno di una campagna promozionale che ne rafforzi la posizione. Questi sforzi devono essere finanziati da tutti i produttori solidalmente. Nei Paesi vicini i contributi di solidarietà sono impiegati efficacemente per finanziare la pubblicità dei prodotti agricoli. Persino in Svizzera i contributi di solidarietà non sono una novità: nel settore lattiero esistono già dal 1978. Inoltre, il 20 marzo 1992 il Parlamento ha deciso un disciplinamento analogo per la frutticoltura.

Che cosa apporta la modificazione della legge?

La modificazione della legge, oggetto in votazione, riguarda i seguenti provvedimenti di mutuo soccorso nel settore agricolo:

- adeguamento della produzione alle possibilità di smercio;
- promovimento di metodi di produzione rispettosi della natura;
- promozione delle vendite;
- promozione della qualità.

Il Consiglio federale può obbligare i produttori che non fanno parte di nessuna organizzazione settoriale al versamento di contributi di solidarietà, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- i provvedimenti di mutuo soccorso devono favorire tutti i produttori di un determinato settore;
- più dei due terzi dei produttori, che insieme forniscono oltre il 50 per cento di un prodotto, devono appartenere ad un'organizzazione settoriale;
- i contributi di solidarietà non devono superare il 2 per cento del reddito proveniente dal settore di produzione in questione;
- le organizzazioni settoriali devono rendere noti origine e impiego dei fondi.

La legge sull'alcool e la legge sui cereali saranno corrispondentemente adeguate.

Argomenti del comitato di referendum

Il comitato referendario fa valere i seguenti argomenti:

«L'intervento dello Stato è inutile! Contrariamente a quanto si afferma, il nuovo articolo di legge non introduce «contributi di solidarietà». L'unica innovazione della legge è l'obbligo per i contadini di pagare contributi che prima erano volontari. Il Consiglio federale può obbligarli a partecipare al finanziamento delle organizzazioni agricole per azioni riguardanti l'utilizzazione delle eccedenze, le campagne pubblicitarie e la propaganda politico-agraria.

Le organizzazioni agricole saranno ancor più potenti! Grazie all'intervento dello Stato le organizzazioni agricole avranno più soldi e potere. Ne risulteranno rafforzate proprio le organizzazioni che hanno combattuto più tenacemente i miglioramenti in favore dell'ambiente. Vengono inoltre sostenute strutture per lo smercio dei prodotti che sono di ostacolo al rinnovamento dell'economia di mercato.

I contadini che praticano l'agricoltura biologica e detengono animali in libertà non saranno aiutati, ma piuttosto scoraggiati! I contributi obbligatori rappresentano un ostacolo per i contadini che vogliono realizzare soluzioni innovative. Un'azienda biologica di medie dimensioni dovrebbe versare alle organizzazioni, per l'utilizzazione delle eccedenze, fino a 2000 franchi all'anno, che potrebbero essere investiti meglio in un'originale campagna pubblicitaria per promuovere le proprie specialità.

Lo Stato sovvenziona in modo occulto le organizzazioni! Che cosa succede in pratica se un'azienda contadina si rifiuta di versare i contributi alle organizzazioni? La Confederazione tratterrà una parte dei suoi pagamenti diretti per poi trasferirli alle organizzazioni? Vi sarebbe in tal caso un sovvenzionamento occulto delle organizzazioni, ben diverso dall'aiuto agli agricoltori voluto dai contribuenti.

Il mutuo soccorso deve rimanere volontario! Il mutuo soccorso e la solidarietà nell'agricoltura non necessitano di nuove leggi. La Confederazione ha compiti ben più urgenti, fra i quali non figura certamente quello di aiutare le organizzazioni agricole ad incassare soldi. I loro dirigenti devono impegnarsi a fondo se vogliono coinvolgere i contadini nelle loro azioni di mutuo soccorso.

Per queste ragioni, l'Associazione dei piccoli contadini raccomanda di votare NO ad una modificazione inutile e sorpassata della legge sull'agricoltura.»

Parere del Consiglio federale

La riforma in corso della politica agricola mira a responsabilizzare maggiormente i contadini. I provvedimenti di mutuo soccorso per una promozione finalizzata e per un migliore adeguamento della produzione alle possibilità di smercio sono nell'interesse di tutti i produttori, i quali devono pertanto partecipare al finanziamento. Il Consiglio federale è favorevole ai contributi di solidarietà per i seguenti motivi:

Solidarietà tra contadini di uno stesso settore

Senza una base legale si corre il rischio di scoraggiare coloro che versano i contributi inducendoli a passare dalla parte di quelli che approfittano senza pagare. Lo Stato deve pertanto creare le condizioni affinché tutti i produttori di un settore partecipino al finanziamento dei provvedimenti di mutuo soccorso. Una simile disposizione legale è indispensabile per permettere alle organizzazioni agricole di gestire efficacemente la produzione.

Obiettivi chiari e contributi finalizzati

Gli oppositori affermano che i contributi di solidarietà servono per sovvenzionare le organizzazioni agricole. La legge è però chiara al riguardo: il denaro raccolto viene impiegato esclusivamente per

azioni circoscritte e non per coprire le spese di gestione delle organizzazioni. I conti sull'utilizzazione dei fondi vengono pubblicati e sottostanno al controllo della Confederazione. In tal modo, i contadini non affiliati ad un'organizzazione hanno la certezza che i contributi da essi versati sono impiegati in modo conforme alla legge e nel loro interesse.

Promovimento di metodi di produzione ecologici

L'impiego di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e degli animali è un elemento importante della nuova politica agricola. Con la possibilità di riscuotere contributi di solidarietà, esso viene ulteriormente incoraggiato. Contrariamente a quanto sostenuto dagli oppositori, questi contributi potranno anche essere utilizzati per promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici.

Concorrenza ad armi pari

Per troppo tempo gli sforzi intesi a pubblicizzare e a smerciare i prodotti agricoli svizzeri sono stati ritenuti superflui. Oggi questa situazione è mutata. La concorrenza estera si è fatta più agguerrita. Se i prodotti agricoli svizzeri vogliono affermarsi sul mercato, è necessario

ricorrere ad una campagna che promuova l'immagine dell'agricoltura svizzera e i suoi prodotti. Nei Paesi vicini si riscuotono già contributi di solidarietà. Chi accetta il nuovo testo di legge accetta anche il principio di una concorrenza ad armi pari tra agricoltori svizzeri ed esteri.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modificazione della legge sull'agricoltura.

Quarto oggetto:

Testo in votazione

Decreto federale che istituisce un freno alle spese

del 7 ottobre 1994

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 88 cpv. 2 e 3

² In ogni Consiglio è tuttavia necessaria l'adesione della maggioranza di tutti i membri per adottare i sussidi previsti in disposizioni di leggi e di decreti federali di obbligatorio generale, nonché i crediti d'impegno e i limiti di pagamento che prevedono nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.

³ L'Assemblea federale può adeguare al rincaro gli importi fissati nel capoverso 2 mediante un decreto federale di obbligatorio generale non sottoposto a referendum.

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

– **Volete accettare il decreto federale del 7 ottobre 1994 che istituisce un freno alle spese?**

Il Consiglio nazionale ha approvato questo decreto con 109 voti contro 53; il Consiglio degli Stati con 27 voti contro 6.

L'essenziale in breve

La Confederazione deve risparmiare

Lo stato delle finanze federali continua a deteriorarsi. Per il 1995 si prevede un deficit di circa 6 miliardi di franchi. Con i debiti, crescono anche gli interessi da pagare. La Confederazione si trova così con le mani legate proprio quando viene chiamata a nuovi importanti compiti. Anche le condizioni quadro della nostra economia peggiorano.

Un freno alle spese nella Costituzione federale

In questa situazione, Consiglio federale e Parlamento vi propongono di sancire nella Costituzione federale un freno alle spese. Per approvare nuove e ingenti spese le condizioni saranno più severe: non basterà più la maggioranza dei **votanti** nei due Consigli, ma sarà richiesta la maggioranza di **tutti** i membri in entrambe le Camere.

Uno strumento già sperimentato

Il freno alle spese non è una novità per la Confederazione, visto che dal 1951 al 1958 e dal 1975 al 1979 erano già state in vigore prescrizioni analoghe. Tuttavia, rispetto a queste ultime, il testo in votazione è strutturato in maniera più semplice e non è di validità limitata nel tempo. La questione è stata discussa ampiamente in Parlamento. La maggioranza dei deputati ha ritenuto utile e necessaria l'istituzione permanente di un simile strumento a livello costituzionale.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Vista l'allarmante situazione delle finanze federali, la misura proposta consentirà al Parlamento di usare moderazione nell'approvare nuove ingenti spese, poiché saranno approvate solo con la maggioranza di tutti i membri in ogni singola Camera. Il freno alle spese non sostituirà gli altri sforzi di risparmio ma li rinforzerà, in vista di un progressivo risanamento delle finanze della Confederazione.

Parere del Consiglio federale

Il previsto freno alle spese impedirà al Parlamento di decidere ingenti spese supplementari basandosi su una maggioranza casuale. Richiedendo la maggioranza di tutti i membri di ciascuna Camera, sarà più difficile raccogliere il consenso politico attorno a nuove spese. Consiglio federale e Parlamento dimostrano così la loro volontà di risparmio, senza intervenire su spese garantite per legge. Il Consiglio federale approva la nuova disposizione per le seguenti ragioni:

La situazione delle finanze federali è allarmante

Da alcuni anni il bilancio federale è in rosso. Attualmente la Confederazione ha un debito di 70 miliardi che la costringe a pagare annualmente oltre 3,3 miliardi di franchi d'interessi. Questa situazione riduce la sua libertà d'azione in materia di politica finanziaria e le procura crescenti difficoltà nello svolgere compiti urgenti. Questi debiti peseranno anche sulle generazioni future.

Gli sforzi di risparmio messi in atto finora

Consiglio federale e Parlamento hanno già compiuto notevoli sforzi per riequilibrare le finanze. I programmi di risanamento per il 1992 e il 1993 hanno procurato nuove entrate e permesso nel contempo di realizzare risparmi per circa 3,5 miliardi di franchi. Col programma messo a punto nel 1994 saranno possibili ulteriori sgravi. A medio termine bisognerà procedere anche a riforme strutturali: riesaminare i sussidi e ridurre le prestazioni statali non più prioritarie. Soltanto risparmi concreti possono convincere chi dubita della necessità di nuove entrate.

Mantenimento delle prestazioni attuali

Il previsto freno alle spese s'inserisce negli sforzi di risanamento delle finanze federali. L'approvazione di nuove spese che oltrepassano un determinato tetto sarà soggetta a condizioni più severe. Occorre però sottolineare che le prestazioni garantite dalle leggi in vigore non saranno, in nessun caso, rimesse in causa. Contrariamente ai tagli lineari del preventivo, il freno alle spese non toccherà quanto già acquisito, né bloccherà drasticamente l'adempimento di nuove mansioni. Le esigenze veramente fondate otterranno di certo il consenso della maggioranza in ciascuna Camera.

Deliberazioni in Parlamento

La misura proposta, che tocca il modo in cui le Camere prendono le loro decisioni, ha suscitato ampi dibattiti in Parlamento, prima di essere approvata. Le obiezioni di fondo sono venute soprattutto dal Consiglio degli Stati: alcuni deputati temevano che la nuova norma costituzionale limitasse eccessivamente il margine di manovra del Parlamento; altri dubitavano della sua reale efficacia o preferivano una soluzione più flessibile

Che cosa apporta la nuova disposizione ?

Essa introduce nell'articolo 88 della Costituzione federale un freno alle spese non soggetto a limiti di tempo. D'ora in poi l'approvazione da parte del Parlamento di progetti che comportano nuove spese sarà legata a condizioni più severe: mentre finora bastava la maggioranza dei membri presenti e votanti (maggioranza semplice), in futuro sarà richiesta la maggioranza di tutti i membri in ciascuna Camera (cosiddetta maggioranza qualificata). Questo sistema trova già applicazione per i decreti federali urgenti.

La nuova disposizione si applicherà

- alle nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi;
- alle nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.

L'adeguamento di questi importi al rincaro spetta al Parlamento. La maggioranza qualificata non è richiesta per i crediti stanziati nel quadro del preventivo annuale, ma sarà necessaria per decisioni di principio o decreti concernenti sussidi, crediti d'impegno e limiti di pagamento.

a livello legislativo. In Consiglio nazionale, alcuni deputati chiedevano inoltre di limitare la misura nel tempo. Alla fine è però prevalsa la convinzione che fosse giunto il momento di dimostrare con uno strumento incisivo la ferma volontà del Parlamento di contribuire al risparmio.

Manifestare in modo chiaro la volontà di risparmio

Il Consiglio federale e la maggioranza del

Parlamento sono persuasi che è necessario dimostrare in modo chiaro e concreto ai cittadini la loro ferma volontà di risparmio. Anche se rimarranno indispensabili altri sforzi di risparmio, il freno alle spese permetterà, in singoli casi, di rinunciare a progetti che comporterebbero ingenti uscite. Il nuovo strumento sarà efficace soprattutto dopo la ripresa economica, poiché l'esperienza dimostra che in tempi di alta congiuntura si tende a caricare eccessivamente il bilancio federale.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di approvare l'iscrizione di un freno alle spese nella Costituzione federale.

Testo in votazione

Decreto sull'economia lattiera 1988

(DEL 1988)

Modificazione del 18 marzo 1994

I

Il decreto del 16 dicembre 1988 sull'economia lattiera 1988 è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. g

³ Il Consiglio federale può decidere di aumentare o ridurre, senza risarcimento, i contingenti individuali per l'inizio di un anno lattiero, anche indipendentemente dalle variazioni della quantità globale di latte. Per procedere agli aumenti o alle riduzioni tiene conto segnatamente:

g. dell'osservanza del contingente individuale nel corso dell'anno precedente.

Art. 2a Trasferimento di contingenti mediante vendita

¹ Il Consiglio federale può decidere che i produttori possono comperare o vendere contingenti o parti di contingenti.

² Il Consiglio federale può decidere che i contingenti o parti di contingenti possono essere trasferiti mediante la vendita soltanto all'interno di una determinata regione. Esso determina le regioni. In questo ambito può tener conto dell'utilizzazione prioritaria del latte.

³ Il Consiglio federale provvede affinché nessun contingente o parte di contingente possa essere trasferito mediante vendita dalle zone di montagna I-IV del catasto della produzione animale verso la zona di pianura.

⁴ Il Consiglio federale determina il contingente per ettaro che non può essere superato mediante compera. Può stabilire differenzialmente questa quantità per le singole regioni o parti di esse.

⁵ I produttori possono concordare direttamente tra loro trasferimenti di contingenti. Il Consiglio federale designa il servizio che verifica e registra i trasferimenti.

⁶ Il Consiglio federale può decidere che i contingenti acquisiti mediante compravendita possano essere alienati soltanto dopo un determinato termine.

⁷ Il Consiglio federale può escludere dal trasferimento mediante vendita i contingenti congelati.

⁸ Il Consiglio federale può decidere di prelevare una parte di ogni quantità di contingente trasferita.

Art. 2b Trasferimento di contingenti mediante locazione

¹ Il Consiglio federale può decidere che i produttori possono locare o dare in locazione contingenti o parti di contingenti.

² Il Consiglio federale può decidere che i contingenti o parti di contingenti possono essere trasferiti mediante locazione soltanto all'interno di una determinata regione. In questo ambito può tener conto dell'utilizzazione prioritaria del latte.

³ Il Consiglio federale provvede affinché nessun contingente o parte di contingente possa essere trasferito mediante locazione dalle zone di montagna I-IV del catasto della produzione animale verso la zona di pianura.

⁴ Il Consiglio federale determina il contingente per ettaro che non può essere superato mediante locazione. Può stabilire differenzialmente questa quantità per le singole regioni o parti di esse.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i produttori possono dare in locazione i loro contingenti o parti di contingenti, nonché la durata della stessa.

⁶ I contingenti congelati non possono essere trasferiti mediante locazione.

⁷ Il Consiglio federale può decidere di prelevare, per tutta la durata della locazione, una parte di ogni quantità di contingente trasferita.

Art. 5 cpv. 2 primo periodo e 2^{bis}

² La tassa generale, di 4 centesimi per kg al massimo, è riscossa su tutto il latte commerciale. ...

^{2bis} Nella determinazione delle attribuzioni libere e dei limiti delle tasse supplementari, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali sono equiparate.

Art. 5a Perequazione delle fluttuazioni stagionali delle forniture di latte

¹ Per perequare le fluttuazioni stagionali delle forniture di latte, il Consiglio federale può autorizzare l'Unione centrale a:

- a. riscuotere una tassa sul latte commerciale fornito nei mesi di forte produzione;
- b. versare un supplemento per il latte commerciale fornito nei mesi di scarsa produzione.

² Se necessario, il Consiglio federale può decidere autonomamente le misure previste dal capoverso 1.

³ La tassa e il supplemento ammontano ognuno al dieci per cento al massimo del prezzo di base del latte. Il Consiglio federale può differenziarli secondo le zone delimitate dalla legislazione agricola ed escludere da questa misura la regione di montagna o una parte di essa.

⁴ Il Consiglio federale determina i mesi in cui è riscossa la tassa ed è versato il supplemento.

⁵ Il provento della tassa e i costi del supplemento sono accreditati o addebitati al conto lattiero.

Art. 9 titolo e cpv. 1-3

Tassa sui latticini con un tenore in grasso ridotto

¹ Il Consiglio federale, per ridurre i costi di utilizzazione del latte, può riscuotere una tassa sui latticini impiegati nell'industria alimentare, che rispetto ai prodotti standardizzati a base di latte intero hanno un tenore in grasso ridotto.

² La tassa può essere differenziata secondo l'impiego dei latticini; il suo provento deve essere almeno uguale ai costi addebitati al conto lattiero per la riduzione del prezzo del burro supplementare risultante. Non deve tuttavia superare l'addebito complessivo al conto lattiero, tenuto conto della perdita d'introiti sul burro importato.

³ In casi speciali, la tassa può essere riscossa sul prodotto finito, secondo il tenore in grasso.

Art. 18 Servizio d'ispezione e di consulenza in materia d'economia lattiera

¹ I Cantoni, in collaborazione con le organizzazioni regionali d'economia lattiera (federazioni di produttori, associazioni di acquirenti di latte, altri utilizzatori, altre organizzazioni) mantengono un Servizio d'ispezione e di consulenza in materia d'economia lattiera.

² Il Servizio d'ispezione e di consulenza in materia d'economia lattiera promuove la qualità del latte e dei latticini e contribuisce a garantirla. Vigila in particolare sull'osservanza delle relative prescrizioni. Il Consiglio federale determina gli altri compiti attribuiti totalmente o parzialmente al Servizio d'ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera (applicazione del sistema di pagamento individuale del latte secondo la qualità, determinazione della composizione del latte, consulenza ai produttori e agli utilizzatori di latte di mucca, capra e pecora).

³ Il Servizio d'ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera sottostà alla vigilanza della Confederazione. La Centrale federale (servizio della Stazione federale di ricerche lattiere) può impartire istruzioni agli uffici cantonali e regionali del Servizio d'ispezione e di consulenza in materia d'economia lattiera, per l'esecuzione dei loro compiti.

⁴ Le spese del Servizio per le prestazioni di base sono addebitate alle organizzazioni dell'economia lattiera, ai Cantoni e alla Confederazione. Il Consiglio federale decide quali prestazioni sono addebitate ai beneficiari delle stesse.

Art. 19 Composizione del latte

¹ Il Consiglio federale può autorizzare l'Unione centrale ad adottare misure affinché la composizione del latte corrisponda ai bisogni del mercato e il latte possa essere utilizzato in modo economico. Può segnatamente autorizzarla a emanare disposizioni di obbligatorietà generale relative al pagamento del latte secondo la composizione.

² Il Consiglio federale, se necessario, può adottare altre misure, segnatamente:

- a. ordinare la determinazione generalizzata della composizione del latte;
- b. adeguare la somma dei contingenti individuali o i contingenti individuali all'evoluzione della composizione del latte;
- c. introdurre il contingentamento per azienda secondo la composizione del latte conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.

Art. 21 titolo e cpv. 1, 3 e 4

Contributi di solidarietà dei produttori e degli utilizzatori di latte non affiliati all'Unione centrale

¹ Se l'Unione centrale riscuote dai produttori e dagli utilizzatori di latte affiliati un contributo per il promovimento dello smercio e della qualità del latte commerciale nonché per altre misure di mutuo aiuto secondo l'articolo 1 capoverso 2, il Consiglio federale può riscuotere, a titolo di perequazione degli oneri, un contributo di solidarietà corrispondente dai produttori e dagli utilizzatori non affiliati.

³ I contributi di solidarietà sono a disposizione dell'Unione centrale per finanziare le misure in virtù dei capoversi 1 e 2. Nell'utilizzazione dei contributi bisogna tenere conto adeguatamente della provenienza dei mezzi.

⁴ L'Ufficio federale sorveglia l'utilizzazione dei contributi.

⁵ L'Unione centrale rende ufficialmente conto della provenienza e dell'impiego del fondo di solidarietà.

Art. 21a Contributi di solidarietà dei produttori di formaggio, di panna e di burro non affiliati

¹ Se le organizzazioni d'economia lattiera nazionali riscuotono dai produttori di formaggio, di panna e di burro affiliati un contributo per il promovimento della qualità e altre misure di mutuo aiuto, il Consiglio federale può riscuotere, a titolo di perequazione degli oneri, un contributo di solidarietà corrispondente dai produttori non affiliati.

² I contributi di solidarietà sono a disposizione delle organizzazioni nazionali d'economia lattiera per finanziare le misure in virtù del capoverso 1; nell'utilizzazione dei contributi bisogna tenere conto adeguatamente della provenienza dei mezzi.

³ L'Ufficio federale sorveglia l'utilizzazione dei contributi.

⁴ Le organizzazioni d'economia lattiera rendono conto ufficialmente e dettagliatamente della provenienza e dell'impiego del fondo di solidarietà.

Art. 27

Abrogato

Art. 28 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale esige la restituzione dei profitti pecuniari illecitamente acquisiti. La sua decisione può essere impugnata mediante ricorso alla Commissione di ricorso DFEP. Quest'ultima statuisce come istanza unica, qualora la domanda di rimborso sia in relazione al contingentamento lattiero.

Art. 29 cpv. 1, 1^{bis} e 3 primo periodo

¹ In caso di infrazione delle prescrizioni del regolamento svizzero per la fornitura del latte, gli organi designati dal Consiglio federale prendono le sanzioni seguenti, secondo l'infrazione:

- a. ammonimento;
- b. deduzioni sul prezzo del latte;
- c. riduzione o soppressione del pagamento dei premi di qualità per latte e latticini;
- d. multa disciplinare sino a 3000 franchi;
- e. sospensione del ritiro del latte o dei latticini sino a cessazione delle irregolarità.

^{1bis} Se è ordinata una sanzione in virtù del capoverso 1, i costi supplementari delle indagini e dei controlli sono addossati interamente o parzialmente ai produttori di latte interessati.

³ Contro le sanzioni prese in virtù di questo articolo è ammissibile il ricorso a un'autorità designata dal Consiglio federale. ...

Art. 31 cpv. 2 primo periodo

² Su proposta dei Cantoni interessati, il Dipartimento federale dell'economia pubblica nomina, per ogni sezione dell'Unione centrale, almeno una commissione di ricorso. ...

Art. 32 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso può ricorrere alla collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche competenti.

^{1bis} Il Consiglio federale può indennizzare adeguatamente l'Unione centrale e le sue sezioni per le prestazioni amministrative di diritto pubblico che esse effettuano in virtù del presente decreto e del decreto del 20 settembre 1953 sullo statuto del latte (p. es. riscossione delle tasse, esecuzione del contingentamento lattiero, attività di ispettorato). Può attribuire un'indennità adeguata anche alle altre organizzazioni che fossero incaricate della riscossione di tasse.

Art. 33 lett. b e 34

Abrogati

II

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Testo in votazione

Legge sull'agricoltura

Modificazione dell'8 ottobre 1993

I

La legge sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 25 bis

¹bis Obbligatorietà dei contributi di solidarietà

¹ Qualora le organizzazioni agricole percepiscano dai loro aderenti contributi per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso, il Consiglio federale può obbligare i produttori non affiliati a versare contributi di solidarietà a condizione che:

- a. dei provvedimenti di mutuo soccorso beneficino tutti i produttori;
- b. i provvedimenti di mutuo soccorso siano innanzitutto destinati ad adeguare la produzione alle possibilità di smercio e a favorire l'applicazione di metodi di coltivazione rispettosi della natura, come pure la vendita e la qualità di prodotti anche nell'interesse dell'agricoltura in generale;
- c. oltre i due terzi dei produttori, che dispongano altresì di oltre il 50 per cento delle colture o della produzione, siano affiliati alle organizzazioni agricole.

² I contributi di solidarietà sono calcolati in funzione della produzione ed il loro ammontare è pari a quello dei contributi per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso. Essi non devono superare il 2 per cento del reddito lordo medio del settore di produzione cui sono destinati i provvedimenti di mutuo soccorso.

³ I contributi di solidarietà sono riscossi dalle organizzazioni agricole, sotto il controllo dell'Ufficio. Eccezionalmente, il Consiglio federale può affidare tale incarico all'Ufficio.

⁴ I contributi di solidarietà sono a disposizione delle organizzazioni agricole per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso ai sensi del capoverso I. Devono essere utilizzati tenendo conto equamente della loro provenienza.

⁵ L'Ufficio o un servizio incaricato dal Consiglio federale ai sensi del capoverso 3 sorvegliano l'utilizzazione dei contributi.

⁶ Le organizzazioni agricole pubblicano conti dettagliati sulla provenienza e l'impiego dei fondi.

II

Modificazione di leggi federali

I. La legge sull'alcool del 21 giugno 1932 è modificata come segue:

Art. 24 septies

7. Obbligatorietà dei contributi di solidarietà per i produttori di patate

¹ Qualora le organizzazioni agricole percepiscano dai loro aderenti contributi per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso, il Consiglio federale può obbligare i produttori non affiliati a versare contributi di solidarietà a condizione che:

- a. dei provvedimenti di mutuo soccorso beneficino tutti i produttori;
- b. i provvedimenti di mutuo soccorso siano innanzitutto destinati ad adeguare la produzione alle possibilità di smercio e a favorire l'applicazione di metodi di coltivazione rispettosi della natura, come pure la vendita e la qualità delle patate anche nell'interesse dell'agricoltura in generale;
- c. oltre i due terzi dei produttori, che dispongano altresì di oltre il 50 per cento delle colture o della produzione, siano affiliati alle organizzazioni agricole.

² I contributi di solidarietà sono calcolati in funzione della produzione ed il loro ammontare è pari a quello dei contributi per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soc-

corso. Essi non devono superare il 2 per cento del reddito lordo medio del settore di produzione cui sono destinati i provvedimenti di mutuo soccorso.

³ I contributi di solidarietà sono riscossi dalle organizzazioni agricole, sotto il controllo della Regia degli alcool. Eccezionalmente, il Consiglio federale può affidare tale incarico alla Regia degli alcool.

⁴ I contributi di solidarietà sono a disposizione delle organizzazioni agricole per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso ai sensi del capoverso 1. Devono essere utilizzati tenendo conto equamente della loro provenienza.

⁵ La Regia degli alcool o un servizio incaricato dal Consiglio federale ai sensi del capoverso 3 sorvegliano l'utilizzazione dei contributi.

⁶ Le organizzazioni agricole pubblicano conti dettagliati sulla provenienza e l'impiego dei fondi.

2. La legge sui cereali del 20 marzo 1959 è modificata come segue:

Art. 11^{bis}

Obbligatorietà
dei contributi di
solidarietà dei
produttori

¹ Qualora le organizzazioni agricole percepiscano dai loro aderenti contributi per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso, il Consiglio federale può obbligare i produttori non affiliati a versare contributi di solidarietà a condizione che:

- a. dei provvedimenti di mutuo soccorso beneficino tutti i produttori;
- b. i provvedimenti di mutuo soccorso siano innanzitutto destinati ad adeguare la produzione alle possibilità di smercio e a favorire l'applicazione di metodi di coltivazione rispettosi della natura, come pure la vendita e la qualità di prodotti anche nell'interesse dell'agricoltura in generale;
- c. oltre i due terzi dei produttori, che dispongano altresì di oltre il 50 per cento delle colture o della produzione, siano affiliati alle organizzazioni agricole.

² I contributi di solidarietà sono calcolati in funzione della produzione ed il loro ammontare è pari a quello dei contributi per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso. Essi non devono superare il 2 per cento del reddito lordo medio del settore di produzione cui sono destinati i provvedimenti di mutuo soccorso.

³ I contributi di solidarietà sono riscossi dalle organizzazioni agricole, sotto il controllo dell'Ufficio. Eccezionalmente, il Consiglio federale può affidare tale incarico all'Ufficio.

⁴ I contributi di solidarietà sono a disposizione delle organizzazioni agricole per il finanziamento di provvedimenti di mutuo soccorso ai sensi del capoverso 1. Devono essere utilizzati tenendo conto equamente della loro provenienza.

⁵ L'Ufficio o un servizio incaricato dal Consiglio federale ai sensi del capoverso 3 sorvegliano l'utilizzazione dei contributi.

⁶ Le organizzazioni agricole pubblicano conti dettagliati sulla provenienza e l'impiego dei fondi.

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 12 marzo 1995:

- **Sì al controprogetto dell'Assemblea federale del 7 ottobre 1994 all'iniziativa «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente»**
- **Sì alla modificazione del 18 marzo 1994 del decreto sull'economia lattiera 1988**
- **Sì alla modificazione dell'8 ottobre 1993 della legge sull'agricoltura (contributi all'agricoltura)**
- **Sì al decreto federale del 7 ottobre 1994 che istituisce un freno alle spese**